lst. n. 2 dep. 30/06/2025 Sent. n. 165/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 210/2025 del 04/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente

dr. Luca Fuzio - Giudice

d.ssa Maria Magrì - Giudice estensore

nel procedimento **n. 234/2025 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

ATTILIO PEREGO (C.F. PRGTTL61C04L411A) e **PEZZOTTA MILENA** (C.F.: PZZMLN62P53A794R), rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO MAJ

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 30/06/2025 da **ATTILIO PEREGO** (C.F. PRGTTL61C04L411A) e **PEZZOTTA MILENA** (C.F.: PZZMLN62P53A794R), per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Considerato che i coniugi appartengono ad uno stesso nucleo familiare, unitamente al figlio, come risulta dal certificato dello stato di famiglia, conformemente all'art. 66 CCII, a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

Rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetti non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



lst. n. 2 dep. 30/06/2025 Sent. n. 165/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 210/2025 del 04/07/2025

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 179.000,00 per Attilio Perego ed € 227.000,00 per Pezzotta Milena derivante per lo più da debiti erariali;

Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

Considerato che ATTILIO PEREGO non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di un furgone immatricolata nel 2008 da rottamare (la qual cosa ne rende antieconomica la liquidazione nella procedura) e di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito per circa € 15.000,00 netto annui, corrispondenti ad € 1.280,00 netti mensili;

Considerato che PEZZOTTA MILENA non è titolare di beni immobili né di reddito da lavoro, ma è proprietaria di un'autovettura FIAT 500L immatricolata nel 2022 STIMATA DEL VALORE DI CIRCA € 7.500,00, che dovrà essere prontamente liquidata per evitarne il deprezzamento;

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo famigliare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto e comunque della somma minima mensile di € 300,00 (come espressamente offerto dai debitori), trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Luca Pedrini, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268,



irmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5eda6

lst. n. 2 dep. 30/06/2025 Sent. n. 165/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 210/2025 del 04/07/2025

4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi eventuale diverso accordo fra debitore e legale;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Ritenuto di nominare come liquidatore la d.ssa Marina Asperti, gestore iscritto all'Albo e residente nel circondario del Tribunale, come prescritto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ATTILIO PEREGO (C.F. PRGTTL61C04L411A) e PEZZOTTA MILENA (C.F.: PZZMLN62P53A794R);
 - nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magrì;
 - nomina liquidatore il d.ssa Marina Asperti;
- 2) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto



Ist. n. 2 dep. 30/06/2025 Sent. n. 165/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 210/2025 del 04/07/2025

del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo e comunque la somma minima mensile di € 300,00 (come espressamente offerto dai debitori), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;

7) dispone che il liquidatore:

- a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
- d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il



Firmato Da: MAGRI' MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73de83095f8b61022ca83d70a76c7c1e Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2 irmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5eda6

Ist. n. 2 dep. 30/06/2025 Sent. n. 165/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 210/2025 del 04/07/2025

ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati (con esclusione del furgone da rottamare).
 Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 02/07/2025

Il Giudice est. d.ssa Maria Magrì Il Presidente dr. Vincenzo Domenico Scibetta

